

| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LICEO – TECNICO – PROFESSIONALE "M. LENTINI - A. EINSTEIN" Tel.Fax 099.8867272 - 099.8862888 e-mail taisoo6oog@istruzione.it - posta cert taisoo6oog@pec.istruzione.it sito web www.lentinieinstein-mottola.edu.it C.F. 90002460732 – C.M. TAI500600G – C.U.U. UFXDQ4 Via P. Impastato, 1 – 74017 MOTTOLA (TA)</p> | <p align="center">We prepare for  English Qualifications </p> |
|---|---|--|

IISS "M.LENTINI - A.EINSTEIN" - MOTTOLA
 Prot. 0002201 del 05/05/2020
 (Uscita)

Circolare n. 234

Ai docenti e alle docenti
 Al sito WEB

Oggetto: Didattica a distanza e privacy, le istruzioni per l'uso comunicate dal Garante.

Pervengono richieste di informazioni, relative alla gestione di dati informatici che riguardano i nostri studenti. Più volte ho risposto verbalmente, ma corre l'obbligo dare pubbliche informazioni, mediante la presente circolare interna. Lo scrivente non ha da aggiungere nessuna sua opinione, ma trasmettere a ciascuno quanto è stato indicato, in data 30 marzo, dal Garante sulla privacy. Ogni docente è tenuto al rispetto delle indicazioni. Le fughe in avanti, le libere scelte non aiutano a gestire al meglio una situazione estremamente complessa e delicata. Comprendo l'impazienza, ma non la giustifico perché la bacchetta magica non la possiede nessuno.

Le scuole non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei. La scuola utilizza i dati solo per i fini istituzionali, ha informato le famiglie in fase d'iscrizione e tanto basta. Se invece la scuola farebbe altro, avrebbe l'obbligo di comunicare le sue intenzioni.

Tuttavia, la scuola ha affidato, con regolare contratto, alla società di servizi ARGO la gestione del Registro elettronico e dunque la gestione di tutti i dati, garantendo all'istituzione scolastica il rispetto delle leggi in vigore.

Attualmente, la stessa società offre gratuitamente la piattaforma didattica "bStart" ai docenti.

Lo scrivente ha anche provveduto, tenendo conto delle indicazioni della maggioranza dei docenti, rilevati dai risultati del monitoraggio interno, ad incaricare l'Animatore digitale e l'amministratore di sistema, ad acquistare il dominio GSuite con € 19,00 per risolvere i diversi problemi connessi alla gestione di incontri con centinaia di persone. Gli uffici stanno lavorando per consentire la piena attivazione già dalle prossime settimane. Anche in questo caso, l'istituzione e i docenti saranno tutelati, in quanto la società dovrebbe assumere la responsabilità del trattamento dati.

Il prof. Ugo Pagliara, mi propose, qualche tempo fa, l'utilizzo di Microsoft teams, senza successo per via dei tempi ristretti a disposizione. Poi, il mio ufficio non ha saputo più nulla.

Ovviamente, non sarebbe cosa buona acquistare, a nome della scuola, tante piattaforme, soprattutto per coinvolgere tutti i docenti in un nuovo e diverso uso degli strumenti tecnologici, che potrebbero risultare, in caso di cattivo uso, dannosi e quindi pericolosi, né possiamo scoprire ogni mattina una piattaforma nuova. Abbiamo bisogno di formarci, di tempi distesi, di strumenti adeguati per un tempo giusto. Stiamo lavorando anche per regolamentare l'uso delle piattaforme.

Di seguito la nota del Garante

- Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"

- Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell'Istruzione, al Signor Ministro dell'Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza

Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l'uso

Nell'intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di

indirizzò che individua le implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Nella lettera inviata al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell'Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato che "il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l'esigenza di proseguire l'attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica". E tuttavia, ha sottolineato Soro, "le straordinarie potenzialità del digitale - rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l'esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove - non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento". "Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest'attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale".

Da qui l'esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell'università un supporto utile alla gestione della didattica on line.

Queste, in sintesi, le prime "istruzioni per l'uso" indicate del Garante.

Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che erogino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell'università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all'attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell'uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alumni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

Roma, 30 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pietro Rotolo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993